

Gentili Clienti  
Loro sedi

Desio, Seregno, Milano, li 22 settembre 2022

**OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ E GAS IMPRESE NON ENERGIVORE, NON GASIVORE**

Egredi Signori,  
al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico, a favore delle **imprese non energivore** sono previste le seguenti agevolazioni:

**1) ENERGIA ELETTRICA**

A favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW** è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022** (NB: bollette di competenza 01/04/2022 – 30/06/2022, indipendentemente dalla data di emissione) **e nel terzo trimestre 2022** (NB: bollette di competenza 01/07/2022 – 30/09/2022, indipendentemente dalla data di emissione).

**2) GAS**

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un **credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo e nel terzo trimestre 2022** (NB: bollette di competenza 01/07/2022 – 30/09/2022, indipendentemente dalla data di emissione), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

\*\*\*

**1) ENERGIA ELETTRICA**

**Soggetti beneficiari del credito d'imposta**

Possono accedere all'agevolazione in esame le imprese:

- diverse da quelle "energivore" di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia";
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

**Condizioni**

- **Per poter usufruire del credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022:**  
i costi per kW/h della componente energia elettrica (composta da: commercializzazione, materia prima, perdite e dispacciamento – al netto di eventuali oneri accessori, come da circolare AdE del 13/E del

13/05/2022), calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

- **Per poter usufruire del credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022:**

i costi per kW/h della componente energia elettrica (composta da: commercializzazione, materia prima, perdite e dispacciamento – al netto di eventuali oneri accessori, come da circolare AdE del 13/E del 13/05/2022), calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al secondo trimestre 2019.

## 2) GAS

### **Soggetti beneficiari del credito d'imposta**

Possono accedere all'agevolazione in esame le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

### **Condizioni**

**Per poter usufruire del credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo e/o nel terzo trimestre 2022**, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

## 3) ASPETTI COMUNI RELATIVI AD ENTRAMBI I CREDITI D'IMPOSTA

### **Caratteristiche del credito d'imposta**

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, **entro il 31/12/2022**;
- non è soggetto ai limiti annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
- gli aiuti sotto forma di credito d'imposta per le spese di acquisto di gas ed energia elettrica sono sottoposti alla normativa "de minimis".

### **Cedibilità del credito d'imposta**

Il credito d'imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

### **Dati per calcolare l'entità del contributo relativo al terzo trimestre 2022**

E' previsto che, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022.


\*\*\*

Invitiamo i Clienti che volessero avvalersi dell'assistenza dello Studio per:

- a) verificare dei requisiti per poter usufruire dei crediti d'imposta sopra indicati;
  - b) effettuare i calcoli per quantificare l'importo dei crediti d'imposta spettanti;
- a volerli contattare a stretto giro al seguente indirizzo mail: [s.longoni@vba-ibi.it](mailto:s.longoni@vba-ibi.it).

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

*dott. Pietro Izzo*



*dott. Matteo Formenti*

